

Iscrizione delle start-up innovative

Definizione e requisiti

Il [Decreto Legge n. 179/2012](#) (articolo 25, comma 1), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una norma per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

La start-up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, residente in Italia e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La norma prevede una **serie di requisiti particolari** affinché una società (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto), anche in forma cooperativa possa qualificarsi come start-up innovativa:

1. i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la **maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci**;
2. la società deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di **quarantotto mesi**;
3. avere la sede principale dei propri affari e interessi in **Italia**;
4. a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del **valore della produzione** annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a **5 milioni** di euro;
5. **non distribuire**, e non avere distribuito, utili;
6. avere, quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. **non** essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve possedere **almeno uno** dei seguenti requisiti:

1. sostenere **spese in ricerca e sviluppo** in misura uguale o superiore al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
2. impiegare dipendenti o collaboratori altamente **qualificati** per almeno un terzo della forza lavoro complessiva;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una **invenzione industriale, biotecnologica**, a una **topografia di prodotto a semiconduttori** o a una nuova **varietà vegetale** direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Agevolazioni

Sono previste delle **agevolazioni** per l'avvio e la gestione dell'impresa quali:

- deroghe al diritto societario;
- riduzione degli oneri per l'avvio;
- esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese;
- esenzione dal pagamento del diritto annuale delle Camere di commercio per non oltre il quarto anno di iscrizione (dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale);
- regime fiscale e contributivo di favore (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea).

Iscrizione delle start-up innovative in una sezione speciale del Registro delle Imprese

Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla norma è che le start-up innovative vengano iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni.

Il **17 febbraio 2013** è il termine per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle società costituite da meno di 4 anni che soddisfino i requisiti.

Formalità amministrative

S5 (le informazioni richieste per la start-up vanno indicate nel quadro dell'attività prevalente dell'impresa);

Modulo di domanda di iscrizione

al modulo va allegata l'autocertificazione prevista dalla legge

(per ulteriori informazioni consultare la guida presente all'indirizzo web <http://startup.registroimprese.it>)

Diritti di segreteria

€ 0,00 (ESENTE)

Imposta di bollo

€ 0,00 (ESENTE)

Incubatore certificato di start-up innovative

La norma prevede anche l'ulteriore ipotesi della **Società - incubatore certificato di start-up innovative**, la cui disciplina è integrata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.